



**TESTO A FRONTE DEL DISEGNO DI LEGGE ATTO CAMERA 6177  
(LEGGE FINANZIARIA 2006)  
CON LE MODIFICHE APPROVATE DALLA  
COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
IL 7 DICEMBRE 2005**

**Legenda:**

**In grassetto le modifiche al disegno di legge apportate dalla Commissione bilancio della Camera**

**N.B.**

**Nella riformulazione del provvedimento alcuni commi risultano avere la stessa numerazione**

<b>AC 6177- Disegno di legge riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”</b>	
<b>Testo approvato dal Senato della Repubblica</b>	<b>Emendamenti approvati al 07/12/2005 Commissione bilancio della Camera dei Deputati</b>
<b>Commi 5-8 (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)</b>	<b>Commi 5-8 (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)</b>
5. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria	
	<b>5-bis.</b> Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun anno della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
	<b>5-ter.</b> Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4- <i>quinquies</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti, a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. 7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non	

<p>possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.</p> <p>8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p>	
	<p><b>8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6,7,8 non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.</b></p>
<p><b>Commi 38- 48 (Riduzione dei costi della politica)</b></p>	<p><b>Commi 38- 48 (Riduzione dei costi della politica)</b></p>
<p>42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.</p> <p>43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.</p> <p>44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e sedi equiparate, e comune di organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.</p> <p>45. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.</p> <p>46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente</p>	

<p>articolo e sui conseguenti effetti finanziari.</p> <p>48. A decorrere dal 1 gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	
	<p><b>48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42,43,44,45,46 e 48 non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.</b></p>
<p><b>Commi 93-103 (Patto di Stabilità Interno)</b></p>	<p><b>Commi 93-103 (Patto di Stabilità Interno)</b></p>
<p>93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p>93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. <b>Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.</b></p>
<p>95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento, per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.</p>	<p><b>95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:</b></p> <p><b>a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite</b></p>

	<p>sono così individuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>, spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;</li> <li>2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>, spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;</li> <li>3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km<sup>2</sup>, spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;</li> <li>4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km<sup>2</sup>, spesa media pro-capite pari a 113,24 euro;</li> <li>5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;</li> <li>6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 617,49 euro;</li> <li>7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 662,74 euro;</li> <li>8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;</li> <li>9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;</li> <li>10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 1.194,38 euro;</li> <li>11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a l. 167,47 euro;</li> </ol> <p>b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.</p>
	<p><b>95-bis.</b> Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.</p>
<p>96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;</li> <li>b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;</li> <li>c) spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30</li> </ol>	<p>96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;</li> <li>b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;</li> <li>c) spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30</li> </ol>

<p>dicembre 2004, n. 311;</p> <p>d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.</p>	<p>dicembre 2004, n. 311;</p> <p>d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.</p> <p><b>e) spese per interessi passivi;</b></p> <p><b>f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;</b></p> <p><b>g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;</b></p> <p><b>h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.</b></p> <p><b>Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.</b></p>
<p>97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:</p> <p>a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;</p> <p>b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.</p>	<p>97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:</p> <p>a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;</p> <p>b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.</p> <p><b>c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;</b></p> <p><b>d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.</b></p> <p><b>Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti</b></p>

	<b>trasferimenti in conto capitale.</b>
98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.	
	<b>98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per l'alienazione dei beni immobili e mobili nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità;</b>
	<b>98-ter. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 settembre 2005 n. 203;</b>
	<b>98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivante da interventi cofinanziati dell'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.</b>
99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.	
100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.	

<p>101. Le disposizioni di cui ai commi 98, 99 e 100, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.</p>	<p><del>101. Le disposizioni di cui ai commi 98, 99 e 100, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.</del></p> <p><b>(Comma abrogato)</b></p>
<p>102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p> <p><b>All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».</b></p>
<p>103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lett. a) della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.</p>	<p><del>103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lett. a) della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.</del></p> <p><b>(Comma abrogato)</b></p>
<p><b>Commi 105-107 (Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)</b></p>	<p><b>Commi 105-107 (Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)</b></p>
<p>105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.</p>	
	<p><b>105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.</b></p>
<p>107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.</p>	
	<p><b>107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie</b></p>

	<p>locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.</p>
	<p><b>107-ter.</b> Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p>
	<p><b>107-quater.</b> Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.</p>
	<p><b>107-quinquies.</b> Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>
	<p><b>107-sexies.</b> Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.</p>
	<p><b>107-bis.</b> Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.</p>
	<p><b>107-ter.</b> Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.</p>
<p><b>Comma 109 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)</b></p>	<p><b>Comma 109 (Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)</b></p>
<p>1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1°</p>	

<p>aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”</p>	
	<p><b>109-bis.</b> Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.</p>
	<p><b>109-ter.</b> La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.</p>
	<p><b>109-quater.</b> La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.</p>
	<p><b>109-quinquies.</b> La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>
	<p><b>109-sexies.</b> Le disposizioni di cui ai commi da <b>48-bis</b> a <b>48-quinquies</b> costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>
	<p><b>109-septies.</b> Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.</p>
	<p><b>109-octies.</b> All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma:  <b>«3-bis.</b> Nella formulazione delle previsioni di</p>

	<p>spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».</p>
	<p><b>109-nonies.</b> All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».</p>
	<p><b>109-decies.</b> Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.</p>
	<p><b>109-undecies.</b> Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.</p>
	<p><b>109-bis.</b> Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.</p>
	<p><b>109-ter.</b> Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 107-bis, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.</p>
	<p><b>109-quater.</b> L'adesione al concordato preventivo comporta:</p> <p>a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;</p> <p>b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.</p>

	<b>109-quinquies.</b> L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.
	<b>109-sexies.</b> Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.
	<b>109-septies.</b> Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
<b>Commi 117-120 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)</b>	<b>Commi 117-120 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)</b>
117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.	117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in <b>222 milioni</b> di euro per l'anno 2006 e in <b>322 milioni</b> di euro a decorrere dall'anno 2007.
118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.	118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in <b>108 milioni</b> di euro per l'anno 2006 e in <b>183 milioni</b> di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del	120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del

<p>medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.</p>	<p>medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.  <b>A tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</b></p>
<p><b>Commi 132-140 (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)</b></p>	<p><b>Commi 132-140 (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)</b></p>
<p>133. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto:  a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>133. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto:  a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 <del>e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</del></p>
<p>137. Per gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>137. Per gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni <b>nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>, sono valutati nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>
<p><b>Commi 141-154 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)</b></p>	<p><b>Commi 141-154 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)</b></p>
<p>149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dall'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
	<p><b>149-bis. Ai fini del contenimento della spesa</b></p>

	<p>pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.</p>
	<p><b>149-ter.</b> L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.</p>
	<p><b>149-quater.</b> Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta <i>ad personam</i> e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.</p>	
	<p><b>154-bis.</b> Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, 10° comma, 2° periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, 3° comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p><b>154-ter.</b> Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua</p>

	<p>vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.</p>
	<p><b>154-quater.</b> L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.</p>
<p>177. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, delle Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni</p>	
	<p><b>177-bis.</b> All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «<i>una tantum</i>», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: « 300.000 abitanti» con le seguenti: « 230.000 abitanti».</p>